

OGGETTO

ON-OLTRE NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO

AGGIORNAMENTO

23 MARZO 2022

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto interministeriale 4 dicembre 2020; Circolare MISE 08 aprile 2021, n. 117378; Circolare MISE 20 aprile 2021, n. 135072; Legge del 30.12.2021, n.234; Decreto Direttoriale n. 683 del 16 marzo 2022;

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

ECONOMIA AZIENDALE
FINANZA AGEVOLATA
NUOVE IMPRESE A TASSO 0

CODICE CLASSIFICAZIONE

40
410
421

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N.36/2021 – NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

“ON – Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero” è l'incentivo promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico che sostiene le micro e piccole imprese composte in prevalenza o totalmente da giovani tra i 18 e i 35 anni oppure da donne di tutte le età.

In particolare, la misura finanzia le imprese con progetti di investimento che puntano a realizzare nuove iniziative o ampliare, diversificare o trasformare attività esistenti nei settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo.

Le agevolazioni prevedono un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto per progetti d'impresa con spese fino a 1,5 ovvero 3 milioni di euro, che può coprire fino al 90% delle spese totali ammissibili.

La Legge di Bilancio 2022 ha rifinanziato l'incentivo promosso del MISE, prevedendo per il triennio 2022-2024 una dotazione da 50 milioni di euro annuale (per un totale complessivo di 150 milioni di euro).

Recentemente, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso il Decreto Direttoriale n. 683 del 16 marzo 2022, fissando alle **ore 12:00 del 24 marzo 2022** la data di riapertura dello sportello agevolativo.

Di seguito si riporta una sintesi della disciplina dell'agevolazione in esame.

SOGGETTI BENEFICIARI

ON-Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero si rivolge alle micro e piccole imprese composte in prevalenza da **giovani tra i 18 e i 35 anni o da donne di tutte le età**, su tutto il territorio nazionale.

In particolare, possono beneficiare dell'agevolazione le imprese:

- a) costituite da non più di 60 (sessanta) mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'Allegato I al Regolamento GBER;
- c) costituite in forma societaria;
- d) in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne.

Inoltre, per poter accedere alle agevolazioni, le imprese di cui al punto 4.1 devono:

- ◆ essere regolarmente costituite ed essere iscritte nel Registro delle imprese.
- ◆ essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali e non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all'articolo 2, punto 18, del Regolamento GBER;
- ◆ non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- ◆ aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- ◆ non essere incorse nell'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
- ◆ non avere i propri legali rappresentanti o amministratori condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Possono, altresì, richiedere le agevolazioni le persone fisiche che intendono costituire un'impresa purché esse, entro i termini indicati nella comunicazione di ammissione alle agevolazioni inviata dal soggetto gestore, facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l'avvenuta costituzione dell'impresa e il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni. Nel caso in cui la nuova società non dimostri l'avvenuta costituzione nei termini indicati, la domanda di agevolazione è considerata decaduta.

SOGGETTI ESCLUSI

Si precisa che non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni le imprese controllate, ai sensi di quanto previsto all'art. 2359 del codice civile, da soci controllanti imprese che abbiano

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 26/2022

PAGINA

3/9

cessato, nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.

Infine, non sono ammesse alle agevolazioni le iniziative riconducibili ai settori:

- della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE;
- carboniero relativamente agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio.

INIZIATIVE AMMISSIBILI

Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative che prevedono programmi di investimento, realizzabili su tutto il territorio nazionale, promossi nei seguenti settori:

- ⇒ produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato e della trasformazione di prodotti agricoli, ivi inclusi quelli afferenti all'innovazione sociale, intesa come produzione di beni che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative;
- ⇒ fornitura di servizi alle imprese e/o alle persone, ivi compresi quelli afferenti all'innovazione sociale, come definita alla precedente lettera a);
- ⇒ commercio di beni e servizi;
- ⇒ turismo, ivi incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l'accoglienza.

IMPRESE FINO A 3 ANNI

Per le imprese costituite da non più di 36 (trentasei) mesi, sono agevolabili i programmi di investimento volti alla realizzazione di **nuove iniziative imprenditoriali** o allo **sviluppo di attività esistenti nei settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo**.

Tali programmi devono:

- ❖ prevedere spese ammissibili, ivi comprese quelle afferenti ai costi iniziali di gestione, di importo non superiore a euro 1.500.000,00 al netto di IVA;
- ❖ essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione ovvero dalla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche. Per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa dichiarato ammissibile.
- ❖ devono essere realizzati entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, con facoltà di proroga di massimo 6 (sei) mesi;

IMPRESE TRA I 3 E I 5 ANNI

Per le imprese costituite da più di 36 (trentasei) mesi e da non più di 60 (sessanta) mesi, sono agevolabili i programmi di investimento volti alla realizzazione di **nuove unità produttive** ovvero al **consolidamento** e allo **sviluppo di attività** esistenti attraverso l'ampliamento dell'attività, la diversificazione della produzione mediante prodotti nuovi aggiuntivi o la trasformazione radicale del processo produttivo.

Tali programmi devono:

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 26/2022

PAGINA

4/9

- ❖ prevedere spese ammissibili di importo non superiore a euro 3.000.000,00 al netto di IVA;
- ❖ essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Si precisa che l'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.
- ❖ devono essere realizzati entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, con facoltà di proroga di massimo 12 (dodici) mesi;

Ad ogni modo si precisa che i programmi di investimento devono essere ultimati entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, con possibilità di proroga non superiore a 6 mesi per le imprese costituite da non più di 36 mesi e 12 mesi per le imprese costituite da oltre 36 mesi.

La data di ultimazione del programma coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile esposto.

Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo programma di investimento. Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione. Nell'ambito delle attività di verifica, il Soggetto gestore procederà ad accertare l'organicità e la funzionalità del programma di investimenti nonché il regolare avvio dell'attività.

SPESE AMMISSIBILI

Nell'ambito dei suddetti programmi di investimento, sono agevolabili, con alcune differenze nelle singole voci a seconda che si tratti di imprese costituite da meno o oltre 36 mesi, le spese di acquisto di beni materiali e immateriali e servizi sostenute dopo la presentazione della domanda ovvero dalla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche.

IMPRESE FINO A 3 ANNI

Per le imprese costituite da non più di 36 (trentasei) mesi sono ammissibili le spese relative all'acquisto di beni materiali e immateriali e servizi necessari alle finalità del programma. Dette spese riguardano:

- opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell'unità produttiva oggetto di intervento, nel limite del 30 (trenta) per cento dell'investimento ammissibile. Rientrano nelle opere murarie anche gli impianti generali di servizio all'immobile. Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni le spese riferite all'acquisto di immobili;
- macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari per l'erogazione di servizi con la formula della sharing economy, purché strettamente necessari all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente. Rientrano tra queste anche gli investimenti in strutture mobili, prefabbricati ed impianti a servizio esclusivo

dell'iniziativa agevolata purché amovibili e strettamente funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma agevolato;

- programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione "TIC" (ad es. le attività di progettazione di architetture telematiche, di hosting, di gestione di data-base, a condizione che siano connesse all'investimento e funzionali all'attività proposta) commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, ivi compresi quelli connessi alle tecnologie e alle applicazioni emergenti di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things;
- acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d'uso, a condizione che siano connesse all'investimento e funzionali all'avvio delle attività. Ai fini della ammissibilità la spesa deve essere supportata da apposita perizia giurata, contenente tutte le informazioni necessarie a definire la congruità del prezzo, rilasciata da un tecnico abilitato avente specifiche e documentate competenze nel settore di riferimento della spesa;
- consulenze specialistiche, nel limite del 5 (cinque) per cento dell'investimento complessivo agevolabile e a condizione che siano connesse all'investimento e funzionali all'avvio delle attività;
- oneri notarili connessi alla stipula del contratto di finanziamento e oneri connessi alla costituzione della società.

È infine ammissibile alle agevolazioni anche un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 20% delle spese dei beni materiali e immateriali complessivamente ritenute ammissibili, destinato all'acquisto di:

- materie prime;
- servizi;
- godimento di beni di terzi.

IMPRESE TRA I 3 E I 5 ANNI

Per le imprese costituite da più di 36 (trentasei) mesi, sono ammissibili le spese relative all'acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, necessari alle finalità del programma. Dette spese riguardano:

- l'acquisto dell'immobile sede dell'attività, limitatamente alle imprese operanti nel settore del turismo e nel limite massimo del 40 (quaranta) per cento dell'investimento complessivo ammissibile;
- opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell'unità produttiva oggetto di intervento, nel limite del 30 (trenta) per cento dell'investimento complessivo ammissibile;
- macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari per l'erogazione di servizi con la formula della sharing economy purché strettamente necessari all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente;
- programmi informatici, brevetti, licenze e marchi e commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, a condizione che:

- i. siano ammortizzabili;
- ii. siano utilizzate esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del programma di investimenti agevolato;
- iii. figurino nell'attivo di bilancio dell'impresa beneficiaria per almeno 3 (tre) anni.

In ogni caso è importante precisare che, ai fini dell'ammissibilità, le spese devono essere:

- contabilizzate nel rispetto delle normative contabili e fiscali di riferimento e pagate tramite un conto corrente bancario intestato all'impresa beneficiaria dedicato, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del programma di investimenti.
- riferite a beni o servizi utilizzati esclusivamente dall'impresa proponente nell'unità produttiva destinataria dell'aiuto;
- riferite a beni o servizi acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente o che siano oggetto di compravendita tra due imprese che nei 24 (ventiquattro) mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione di cui al punto 8.5 si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice civile o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 (venticinque) per cento, da medesimi altri soggetti.
- NON riferite a commesse interne, investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature, ovvero effettuate mediante il cosiddetto "contratto chiavi in mano", o relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, né relative a imposte e tasse.

Sono ammesse, infine, le spese relative all'acquisto di mezzi di trasporto o veicoli di qualsiasi natura, purché strettamente necessari al ciclo di produzione o all'erogazione dei servizi oggetto del programma di spesa agevolato. La valutazione sulla necessità dell'automezzo è condotta anche in relazione alla coerenza economica e dimensionale rispetto al ciclo di produzione o di erogazione dei servizi.

FORMA E MISURA DELL'AIUTO

Sono previste due linee di finanziamento con programmi di spesa e regime di aiuti diversi, a seconda che le imprese siano costituite da non più di 3 anni oppure da almeno 3 e non più di 5 anni.

IMPRESE FINO A 3 ANNI

Per le imprese costituite da non più di 36 (trentasei) mesi è concesso:

- un finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni
- e un contributo a fondo perduto, nei limiti del 20% delle sole spese in macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica; programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), e acquisto di brevetti, e in ogni caso per un importo complessivamente non superiore al 90% della spesa ammissibile.

In ogni caso la parte concessa nella forma di finanziamento agevolato deve essere pari ad almeno il 50% delle agevolazioni complessivamente concesse.

In aggiunta, sono erogati dal Soggetto gestore servizi di tutoraggio tecnico-gestionale finalizzati a trasferire ai soggetti beneficiari competenze specialistiche e strategiche per il miglior esito

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 26/2022

PAGINA

7/9

delle iniziative finanziate, negli ambiti tematici di maggiore interesse e rilevanza per le imprese, con particolare riferimento alla corretta fruizione delle agevolazioni, all'accesso al mercato dei capitali, al marketing, all'organizzazione e risorse umane, all'innovazione e trasferimento tecnologico. Il valore di detti servizi è pari, per singola impresa beneficiaria, a:

- o euro 5.000,00 per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di importo non superiore a euro 250.000,00
- o euro 10.000,00 per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di importo superiore ad euro 250.000,00.

IMPRESE TRA I 3 E I 5 ANNI

Per le imprese costituite da più di 36 mesi è concesso:

- un finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero della durata massima di dieci anni
- e un contributo a fondo perduto, nei limiti del 15% delle sole spese in macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica; programmi informatici, brevetti, licenze e marchi, e in ogni caso per un importo complessivamente non superiore al 90% della spesa ammissibile.

In tutti i casi, i finanziamenti agevolati sono rimborsati, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, dopo 6 mesi a decorrere dalla seconda delle precitate date, successiva a quella dall'erogazione dell'ultima quota a saldo del finanziamento concesso dell'agevolazione e comunque secondo i tempi previsti dal contratto di finanziamento.

Inoltre, i finanziamenti di importo:

- a. non superiore a euro 250.000,00 non sono assistiti da forme di garanzia,
- b. superiore a euro 250.000,00 devono essere assistiti da privilegio speciale, ove acquisibile nell'ambito degli investimenti agevolati e in funzione della natura dei beni e, qualora il programma di investimenti agevolato comprenda anche l'acquisto dell'immobile sede dell'attività, da ipoteca di primo grado sul medesimo immobile.

Si tenga presente, infine, che il contributo a fondo perduto è concesso nei limiti delle risorse disponibili; pertanto, in caso di esaurimento delle predette risorse, le agevolazioni sono concesse dal Soggetto gestore nella sola forma di finanziamento agevolato.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ITER DI VALUTAZIONE

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello ossia non è previsto un termine di scadenza (salvo la fine dei fondi disponibili) e non è prevista una graduatoria, ma le agevolazioni saranno riconosciute secondo l'ordine di arrivo delle domande pervenute al MISE una volta ritenute idonee.

Si precisa che le domande di agevolazione, corredate dei piani di impresa (*business plan*) e della ulteriore documentazione richiesta, potranno essere presentate al Soggetto gestore a partire dal giorno **24 marzo 2022 dalle ore 12:00**, esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da INVITALIA, secondo le modalità e gli schemi indicati.

Per richiedere le agevolazioni è necessaria:

-  la registrazione ai servizi online di Invitalia;

 la firma digitale e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del legale rappresentante delle società già costituita al momento della presentazione, oppure della persona fisica in qualità di socio o soggetto referente della società costituenda.

Al termine della procedura di compilazione del piano di impresa e dell'invio telematico della domanda di agevolazione e dei relativi allegati, alla stessa verrà assegnato un protocollo elettronico, attestante la data di presentazione della domanda di agevolazione. Come anticipato, non ci sono graduatorie, le domande vengono esaminate in base all'ordine di presentazione.

È importante evidenziare che l'iter di valutazione comprende la verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni e l'esame di merito. Quest'ultimo prevede due colloqui con Invitalia per verificare le competenze tecniche, organizzative e gestionali del team e la coerenza del progetto da finanziare al suo interno e in riferimento alle potenzialità del mercato.

All'esito delle verifiche, da espletare entro 45 (quarantacinque), il Soggetto gestore adotta la delibera di ammissione o di non ammissione alle agevolazioni della domanda e provvede a richiedere al soggetto proponente la documentazione propedeutica alla stipula del contratto di finanziamento.

In ogni fase dell'iter agevolativo il Soggetto gestore può richiedere al soggetto proponente i chiarimenti o le integrazioni necessari rispetto ai dati e documenti forniti, assegnando al medesimo soggetto un congruo termine per la risposta, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni.

CONCESSIONE E EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni sono concesse dal Soggetto gestore ed erogate sulla base di un contratto di finanziamento tra il Soggetto gestore e l'impresa beneficiaria da stipularsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione suddetta.

Per quanto riguarda l'erogazione delle agevolazioni, questa avviene su richiesta dell'impresa beneficiaria in non più di 5 (cinque) stati di avanzamento lavori. Ciascuna richiesta di erogazione deve essere di importo almeno pari al 10 (dieci) per cento dell'investimento complessivo ammesso, fatta salva la richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni, che può essere presentata per l'importo residuo dell'investimento ammesso.

La presentazione delle richieste di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria avviene previa presentazione della rendicontazione delle spese, mediante la presentazione di titoli di spesa e quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti (fatture quietanzate).

I titoli di spesa devono riportare, nell'oggetto o nel campo note, l'indicazione del codice CUP (Codice Unico progetto) o, nelle more dell'ottenimento dello stesso, della misura agevolativa "ON-OLTRE Nuove imprese a Tasso Zero";

Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, è subordinata alla dimostrazione da parte del soggetto beneficiario dell'effettivo pagamento dei titoli di spesa presentati ai fini dell'erogazione precedente, mediante esibizione di documentazione attestante i pagamenti effettuati nonché delle quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti. Per la richiesta di erogazione del saldo, ovvero qualora il soggetto beneficiario intenda richiedere l'erogazione delle agevolazioni in unica soluzione, i titoli di spesa devono essere necessariamente accompagnati dalla documentazione che ne attesti l'avvenuto pagamento.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 26/2022

PAGINA

9/9

I pagamenti delle spese oggetto della richiesta di contributo devono essere effettuati esclusivamente mediante assegni nominativi non trasferibili, bonifici bancari o postali, ricevute bancarie, carte di debito e di credito. Tutti i conti correnti e gli altri strumenti di pagamento devono essere intestati alla società beneficiaria. Il soggetto beneficiario è tenuto ad assicurare la tracciabilità del pagamento, anche attraverso l'indicazione nella causale di pagamento, ove possibile in funzione dello strumento di pagamento prescelto, del CUP (Codice Unico progetto) assegnato al piano d'impresa agevolato o, nelle more dell'ottenimento dello stesso, della misura agevolativa "ON-Oltre Nuove imprese a Tasso Zero", unitamente a un richiamo al titolo di spesa oggetto del pagamento.

Le richieste di erogazione devono essere presentate, secondo apposito schema che sarà reso disponibile dal Soggetto gestore unitamente a tutta l'ulteriore documentazione richiesta a corredo della stessa, nel caso dello stato di avanzamento lavori a saldo, ovvero in unica soluzione, entro i termini previsti dal contratto di finanziamento tenuto conto della durata del programma d'investimento e comunque entro 30 (trenta) mesi dalla stipula del medesimo contratto di finanziamento.

L'erogazione dello stato di avanzamento lavori a saldo, ovvero in un'unica soluzione, è subordinata all'esito delle verifiche della documentazione richiesta e trasmessa nonché a seguito dell'esito positivo del sopralluogo da effettuarsi presso la sede legale e/o operativa dell'impresa finanziata.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Ritengo opportuno precisare che, ove abbiate necessità di assistenza specifica per usufruire dell'agevolazione in esame, nonché per espletare tutti gli adempimenti relativi alla stessa, ivi compresa la presentazione della domanda di agevolazione, redazione del business plan, la rendicontazione delle spese e tutti gli ulteriori adempimenti richiesti, dovrà essere affidato uno specifico incarico allo STUDIO ADRIANI in tal senso, non rientrando dette prestazioni nell'ambito dell'incarico di consulenza tributaria e/o aziendale continuativa e generica in essere.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI